



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO DEL SINDACO

07 GIU. 2013

Prot. N. 13341

Ordinanza n. 55 del

ORDINANZA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI CANI E ALTRI ANIMALI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E LA TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA.

Preso atto che il persistere della presenza di cani incustoditi sulle aree pubbliche è causa di pericolo e che in molti casi gli animali vengono deliberatamente lasciati liberi dagli stessi proprietari;

Preso atto, altresì, che l'abbandono di deiezioni solide animali sul pubblico suolo, marciapiedi ed aiuole, comporta rischi per la salute della popolazione come già segnalata dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, anziani e persone ipovedenti, nonché arrecare pregiudizio al decoro delle aree destinate alla pubblica fruizione;

Accertato che la causa dei suddetti disagi è imputabile a comportamenti irresponsabili da parte dei proprietari quali la mancata rimozione, con propri mezzi, delle deiezioni del proprio cane e il loro conferimento nei contenitori dei rifiuti;

Ritenuta opportuna l'adozione di provvedimenti a tutela della sicurezza delle persone, nell'ambiente urbano e di riguardo nei confronti degli stessi animali d'affezione;

Ritenuto, altresì, di dover aggiornare ed integrare l'ordinanza sindacale emessa il 20 giugno 2005 con la quale si regolamentava la conduzione dei cani nelle aree pubbliche;

Visto l'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981;

Vista la legge n. 213 del 14.08.1991;

Visto l'art. 57 del Regolamento di Polizia urbana e rurale approvato con DCC n° 187 del 02.12.1991;

Vista l'Ordinanza Ministeriale n° 213 del 10.08.2004;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di cani nell'accompagnamento degli stessi su strade ed aree verdi pubbliche:

1. di munirsi paletta o altra attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni degli animali e di provvedere all'immediata rimozione, depositando le deiezioni raccolte, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei contenitori portarifiuti;
2. di esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, la suddetta attrezzatura.

FA DIVIETO

- di introdurre cani, anche se al guinzaglio, nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non con eccezione di quelli in accompagnamento di ipovedenti o a persone disabili;
- di introdurre animali in tutti gli ambienti ed i luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione, commercio e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- di fornire cibo ai piccioni e chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali su suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;

OBBLIGA

- di applicare, quando vi sia un afflusso considerevole di persone sia la museruola che il guinzaglio ai cani introdotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercati;
- di applicare, comunque, sia la museruola che il guinzaglio ai cani rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 213/2004, quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- di assicurare la custodia dei cani e di adottare tutte le misure adeguate per evitarne l'allontanamento.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sia comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 50,00 ai sensi di quanto previsto dalla legge 681/81 e s.m.i..

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Al Comando Vigili Urbani
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Castellaneta;
- Ai Servizi Veterinari ASL TA/1 di Castellaneta.

Dispone altresì che

Venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune e online sul sito istituzionale, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

